



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FOTOVIDEOCLUB VERBANO - APS"

ART.1

(Denominazione – Normativa di riferimento – Sede - Durata)

E' costituito, nel rispetto dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Fotovideoclub Verbano - APS" che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, di seguito indicata anche come "Associazione".

L'associazione ha sede legale nel Comune di Sesto Calende il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà trasferire la sede legale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" e dell'indicazione di "associazione di promozione sociale")

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Fotovideoclub Verbano - Associazione di Promozione Sociale".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

ART. 3

(Finalità e attività)

L'associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva e principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Le attività che si propone di svolgere avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art.5 co. 1 lettera d) D.lgs 117/2017;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni di cui all'art.5 co. 1 lettera f) D.lgs 117/2017;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art.5 co. 1 lettera h) D.lgs 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 co. 1 lettera i) D.lgs 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui all'art.5 co. 1 lettera k) D.lgs 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art.5 co. 1 lettera l) D.lgs 117/2017;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Promuovere, favorire, organizzare e gestire l'impegno associativo culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi dell'Arte in ogni settore ed espressione in particolare la Fotografia, il Video e la Cinematografia in tutte le loro forme e particolari collegati dell'animazione culturale, del cinema, della musica, del teatro, della danza, dello spettacolo in genere, degli audiovisivi, del video, della multimedialità, dell'editoria (anche musicale, teatrale e video-discografica), delle arti figurative, della moda, delle tradizioni popolari, del collezionismo nonché di qualsivoglia altra forma culturale artistica e/o spettacolare in genere, atte a migliorare la vita di tutti i cittadini;
- Promuovere e diffondere la fotografia e la cinematografia in tutte le sue forme, anche mediante l'organizzazione e il patrocinio di mostre, corsi, concorsi, workshop, proiezioni, incontri ed ogni altra iniziativa finalizzata ai medesimi scopi;
- Coordinare le attività dei soci quale centro di formazione, informazione e collegamento tra gli stessi
- Favorire e curare la realizzazione, anche diretta di strutture adeguatamente attrezzate atte a sostenere la socializzazione dei cittadini attraverso l'organizzazione di attività artistiche, culturali e di spettacolo, con particolare riferimento alla Fotografia, al Video e alla Cinematografia in ambienti sani accoglienti tali da favorire contestualmente un lavoro dignitoso e gratificante sia per gli addetti, che per gli artisti impiegati, con particolare attenzione alla loro valorizzazione;
- Promuovere, organizzare e gestire manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi, concerti, spettacoli, corsi didattici, seminari di studio, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita culturale e artistica dei soci, alla promozione e alla diffusione delle arti fotografiche, cinematografiche e della cultura, nonché alla promozione in merito di attività associative; intervenire sulle istituzioni pubbliche perché promuovano e sostengano la realizzazione di strutture e spazi d'intervento adeguati allo sviluppo dell'impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini;
- Curare pubblicazioni fotografiche, cinematografiche, pubblicazioni ed edizioni video, pubblicazioni editoriali, discografiche e fotografiche promuovendo l'istituzione di biblioteche multimediali di consultazione: promuovere la conoscenza di ogni forma di multimedialità e d'informattizzazione con particolare riguardo a internet (e alle forme di comunicazione di massa).

L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dai soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6 del

Codice del Terzo settore.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del D.lgs 117/2017 e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART.4 **(Associati - Ammissione)**

Sono associati dell'associazione tutte le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Vi sono tre categorie di soci:

- 
- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente decisa dall'Assemblea dei Soci
 - sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
 - benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti di terzo settore o altri enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda dell'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Le richieste d'iscrizione vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto dal Consiglio Direttivo, contenente l'impegno del associato ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione, ad attenersi al presente Statuto e agli eventuali regolamenti interni.

All'atto della presentazione della domanda di ammissione l'aspirante associato è tenuto al versamento della quota associativa deliberata dall'Assemblea.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola e restituendogli la quota associativa. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o altro organo eventualmente eletto dalla medesima in occasione della successiva convocazione.

Le domande di ammissione presentate dai soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota o contributo associativo ha validità annuale e non è rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile e non è in alcun modo collegata a quote di natura patrimoniale. I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

L'iscrizione dà diritto al rilascio della tessera associativa.

ART.5
(Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno tutti gli stessi diritti ed assumono responsabilità nei limiti dell'importo delle rispettive quote; non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci.

E' garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

In particolare gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee con diritto di voto, eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (se maggiorenni);
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario;
- votare (se maggiorenni) in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3) del D.lgs 117/2017, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i 30 giorni successivi; il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto dei soci di cui alla presente regola.

Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato. Sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 10 del presente statuto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché i rapporti tra soci e tra questi ultimi e gli organi sociali per il raggiungimento dello scopo sociale;
- versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea,
- collaborare, per quanto nella loro possibilità, per il raggiungimento dello scopo sociale.



ART.6

(Perdita delle qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per mancato versamento della quota annuale, per dimissioni, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del associato conseguente ad attività pregiudizievole all'associazione o incompatibile con le finalità della stessa, persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto entro 30 giorni dalla data della deliberazione.

L'associato escluso può proporre appello mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo stesso.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART.7

(Volontari e persone retribuite)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART.8

(Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente e Vicepresidente,
- Organo di controllo - qualora nominato
- Organo di revisione - qualora nominato

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.9

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il

versamento della quota associativa annuale.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, canali social network e comunicazionali ufficiali dell'Associazione, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.



ART.10 (Compiti dell'Assemblea)

E' compito dell'Assemblea:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare il bilancio di esercizio;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare in merito alle attività dall'associazione ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo
- deliberare l'ammontare della quota associativa annua proposta dal Consiglio Direttivo
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, purché decorsa un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa annuale; Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto e non è ammesso il voto per corrispondenza.

E' ammesso il voto espresso per videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Gli associati iscritti da meno di tre mesi nel libro degli associati possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto né di elettorato attivo o passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Per le deliberazioni che riguardano la responsabilità degli amministratori questi ultimi non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria con le medesime modalità di convocazione dell'Assemblea ordinaria:

- a) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione ai sensi del successivo articolo 22
- b) per deliberare eventuali modifiche statutarie;

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci convocata per il rinnovo degli organi:

- a) Stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 elementi
- b) Elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto, Le elezioni si svolgono, di norma, a scrutinio segreto con modula che favoriscano la partecipazione libera a tutti i soci. Non sono ammesse deleghe.
- c) Le candidature per la elezione del Consiglio Direttivo possono essere presentate all'atto della costituzione dell'assemblea. Ogni associato vota al massimo 3 nominativi presenti nelle candidature.
- d) Il Presidente dell'Assemblea dei Soci comunica agli eletti i risultati delle elezioni. In caso di parità viene eletto il associato più anziano di età anagrafica. Convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche.
- e) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ottenuto di maggior numero di voti.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione, trascritto nel libro delle assemblee dei soci e visionabile da tutti i soci.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

ART. 12
(Consiglio Direttivo)

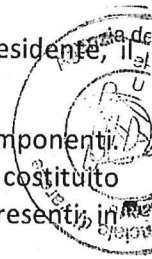
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Nel caso venisse a mancare un componente per dimissioni, o altre cause, gli subentra il primo dei non eletti, fino a scadenza di mandato; se tale modalità non può essere attuata la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo l'intero Consiglio decade. In tale caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente e Segretario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti dello stesso. Esso delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.



ART. 13
(Funzionamento del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione e il rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre giorni prima della riunione mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

ART. 14
(Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni

volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per dimissioni, revoca o sopraggiunte cause di incompatibilità o per la perdita della qualità di associato, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

ART.15 (Gratuità delle cariche)

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo agiscono, nell'ambito delle proprie funzioni, a titolo gratuito; salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica nei limiti indicati dal codice.

ART.16 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del codice civile.

Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'organo di controllo, ove nominato, è composto da membri che restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dando atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Nei casi previsti dall'art. 31, c.1 del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART.17

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Esso al compito di esercitare la revisione legale dei conti

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 18

(Patrimonio ed Entrate)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; (art. 6 D.Lgs 117/2017)
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi e sottoscrizioni anche a premi, manifestazioni di raccolta fondi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione, costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali avanzi di gestione, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.lgs 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.20

(Bilancio d'esercizio)

L'esercizio dell'Associazione ha inizio al 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone la bozza del rendiconto economico finanziario consuntivo, denominato anche Bilancio, da sottoporre all'Assemblea dei soci per la relativa approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'art. 13 del D.lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione; evidenzia, fra gli altri, i contributi i lasciti e tutte le altre entrate ricevute dall'Associazione.

Il Bilancio che si riferisce ad un esercizio contabile coincidente con l'anno solare deve essere approvato a maggioranza dall'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo e deve restare depositato durante gli otto giorni precedenti l'Assemblea che lo approva, a disposizione dei soci e di coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Il rendiconto economico finanziario consuntivo, denominato anche Bilancio, dovrà essere depositato presso il registro delle Imprese o presso il registro Unico Nazionale del terzo settore secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.lgs 117/2017.

ART. 21

(Bilancio sociale)

Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 D.lgs 117/2017, si prevede anche la predisposizione del Bilancio sociale da parte dell'organo di amministrazione e l'approvazione da parte dell'assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

ART. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche uno o più liquidatori e

delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs 117/2017, qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma1, del D.lgs 117/2017.

ART.23 (Controversie)

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, comprese quelle riguardanti le esclusioni, che dovesse insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi e l'associazione circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente statuto sarà rimessa al giudizio del Tribunale di competenza sul territorio della sede legale dell'associazione.

ART. 24 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al D.lgs 03/07/2017 n. 117 in materia di associazioni di promozione sociale e di enti del terzo settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.